RIORDINAMENTO DELL'ORDINE CAVALLERESCO "AL MERITO DEL LAVORO"

Art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro". Le rendite del patrimonio che venisse cosi' a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero disposte, su parere del Consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro i quali, divenuti invalidi, versino in stato di bisogno.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI - CAMPILLI - FANFANI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Versione in vigore dal 25 aprile 1952, non più in vigore dal 5 giugno 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"
Estremi	Legge 27 marzo 1952, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ordine-cavalleresco-al-merito-del-lavoro/art-8-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-maggio-1986-n-194/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it